

**MUTUO CHIROGRAFARIO AD IMPRESE CON GARANZIA SACE PER L'ANTICIPAZIONE DI CREDITI  
VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SACE FINCREDIT PA**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA (codice ABI 5640.8)**

Sede legale in Ravenna, via A. Guerrini, 14

Telefono: 0544/540111 Fax: 0544/540460

Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese RA 00070300397 - Iscrizione all'Albo delle Banche 1161

Capitale Sociale al 31/12/2008: € 36.271.125 - Riserve al 31/12/2008: € 219.464.018.

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros" ("Convenzione per i bonifici in euro")

Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari -

Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR.

Sito internet [www.bpr.it](http://www.bpr.it), indirizzo e-mail [bpr@bpr.it](mailto:bpr@bpr.it)

**CHE COS'E' IL "MUTUO CHIROGRAFARIO AD IMPRESE - SACE FINCREDIT P.A."**

Il mutuo "SACE Fincredit PA" è un finanziamento di breve o medio termine destinato esclusivamente alla anticipazione dei crediti vantati dall'Impresa nei confronti della Pubblica Amministrazione; in tal modo l'Impresa acquisisce una liquidità anticipata rispetto a quella che sarebbe stata la data del pagamento effettuato dalla Pubblica Amministrazione. L'importo della anticipazione non potrà superare l'importo fatturato dall'Impresa alla Pubblica Amministrazione, al netto di Iva; il pagamento che sarà effettuato dalla Pubblica Amministrazione verrà canalizzato/ceduto, in tutto o in parte, sulla banca anticipatrice a chiusura della anticipazione stessa.

**Caratteristiche specifiche del "Mutuo Chirografario Imprese - SACE FINCREDIT P.A."**

<b>A chi è rivolto</b>	Alle imprese che, avendo sede legale, le attività di ricerca e direzione commerciale ed una parte sostanziale delle attività produttive in Italia, siano costituite in forma di società di capitali e vantino crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
<b>Cosa fare per attivarlo</b>	Rivolgersi a qualsiasi filiale della Banca
<b>Altri aspetti importanti</b>	Ricorrendo le circostanze suddette, SACE SPA - Servizi Assicurativi del Commercio Estero - può concedere la propria garanzia alla banca, nell'interesse dell'impresa, per un importo massimo pari al 50% del capitale anticipato.
<b>A chi rivolgersi per ulteriori informazioni</b>	Filiali della Banca e/o al sito <a href="http://www.bpr.it">www.bpr.it</a>

**MUTUO A IMPRESE SACE FINCREDIT PA - Principali rischi generici e specifici.**

**Variabilità del tasso**

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

### **Mancato pagamento della Pubblica Amministrazione**

Nel caso la Pubblica Amministrazione, per qualsiasi causa, non faccia fronte ai propri impegni, l'impresa dovrà comunque rimborsare alla banca il finanziamento, come pure nel caso che il finanziamento non venga canalizzato ad estinzione dello stesso.

Inoltre, qualora la Pubblica Amministrazione paghi, in tutto o in parte, prima della scadenza del finanziamento, la somma dovrà essere utilizzata esclusivamente per la decurtazione o estinzione del finanziamento medesimo.

### **Garanzia pubblica**

Lo Stato, tramite propri Enti e società, tra cui SACE, può concedere la propria garanzia se i finanziamenti sono rivolti a determinate finalità ( investimenti che perseguono obiettivi di interesse pubblico generale) e se l' Imprenditore ha pre-determinati requisiti .

In questi casi, qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia . In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni e/o un chiusura anticipata del finanziamento.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

**QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO  
 CHIROGRAFARIO IMPRESA CON GARANZIA SACE PER L'ANTICIPAZIONE DI CREDITI VERSO LA  
 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SACE FINCREDIT P.A.  
 A TASSO VARIABILE**

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)  
 3,542% (\*)**

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e costi per eventuali garanzie.

TAEG calcolato sulla base di euro 2.500.000,00, tenendo conto delle condizioni di tasso e durata massime applicabili.

	VOCI	COSTI
	Importo finanziabile	Compreso tra il limite minimo di euro 50.000,00 e massimo di euro 2.500.000,00
	Durata	Minima 6 mesi, massima 24 mesi.
<b>TASSI</b>	Tasso di interesse nominale annuo	Pari al valore del parametro di riferimento maggiorato dello spread.
	Parametro di indicizzazione	<b>Euribor 3 mesi:</b> media mese precedente, arrotondata massimo allo 0,005 superiore
	Spread	Massimo <b>2,50</b> punti percentuali in più del parametro di indicizzazione.
	Tasso di interesse	Pari al valore del parametro di indicizzazione maggiorato dello spread
	Tasso di mora	Maggiorazione di <b>2,000</b> punti percentuali sul tasso nominale annuo vigente il giorno della scadenza della rata insoluta.
	Tasso minimo	Pari al <b>10% in meno</b> , arrotondato al decimale superiore, del tasso nominale annuo al momento della stipula del contratto.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

		VOCI	COSTI	
<b>SPESE</b>	<b>Spese per la stipula del contratto</b>	Istruttoria	0,10% sull'ammontare del mutuo (minimo € 200 massimo € 1.000)	
		Consegna di copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula, su richiesta del cliente (preventiva rispetto all'accordo sulla data di stipula)	Importo calcolato in misura comunque non superiore a quanto previsto per le spese di istruttoria.	
		Consegna di copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula, su richiesta del cliente (successiva rispetto all'accordo sulla data di stipula)	€ 0,00	
		Consegna dello schema di contratto privo delle condizioni economiche; di un preventivo contenente le indicazioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente	€ 0,00	
	<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	Gestione pratica	€ 0,00	
		Incasso rata	€ 0,00 cadauna	
		Invio comunicazioni (in forma cartacea)	Invio comunicazione periodica	€ 1,30 ogni anno
			Invio sollecito di pagamento	€ 1,50 cadauno
		Variazioni	Frazionamento mutuo (spesa amministrativa) - commissione	0,10% dell'importo di ogni singola quota frazionata
			Frazionamento mutuo (spesa amministrativa) - commissione minima e massima	minima € 160,00 massima € 280,00 per ogni singola quota
		Accollo mutuo	0,10% dell'importo del mutuo con un minimo di € 110,00 ed un massimo di € 200,00	
		Sospensione pagamento rate (se previsto per legge)	€ 0,00	
		Sospensione pagamento rate (altri casi)	€ 20,00	
		Altre spese	Certificazione competenze	€ 5,16
			Certificazione di debito estinto	€ 40,00
			Certificazione per sgravi fiscali	€ 15,00
			Certificazione di sussistenza di credito	€ 20,00
			Certificazioni - altre	€ 50,00
			Rilascio duplicati (costo unitario)	€ 100,00
			Rinegoziazione del tasso	€ 0,00
Rinuncia finanziamento in fase di istruttoria iniziale	€ 30,00			
Rinuncia finanziamento in fase di istruttoria avanzata (a minuta contrattuale predisposta)	€ 100,00			
Spese pagamento da parte della Banca del premio insoluto assicurativo	€ 15,00			
Variazioni contrattuali di qualsiasi natura	€ 0,00			

BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA - FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 385/93 ART. 116)  
 SEZIONE 1.06.B.30 - MUTUO CHIROGRAFARIO AD IMPRESE CON GARANZIA SACE PER L'ANTICIPAZIONE DI CREDITI  
 VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SACE FINCREDIT P.A.  
 AGGIORNAMENTO AL 01/08/2010

	Compenso omnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale	0,00% (Non dovuta).
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo piano di ammortamento	Rimborso dell'intero capitale in unica soluzione a scadenza
	Tipologia di rata	Rate trimestrali di soli interessi. L'ultima è comprensiva dell'intero capitale.
	Periodicità delle rate	Trimestrale con scadenza fissa al 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12 di ogni anno

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE

Parametro media mese prec.	01/05/2010	01/06/2010	01/07/2010	01/08/2010
Euribor (365) 3 m.l. - arr. 0,005	0,655	0,695	0,735	0,850

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per € 100,00,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
3,350	02	€ 16.829,89	-	-

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bpr.it/trasparenza](http://www.bpr.it/trasparenza).

## ALTRI SERVIZI ACCESSORI

## ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

**Imposta sostitutiva** 0,25% sull'ammontare del mutuo a medio o lungo termine

## TEMPI DI EROGAZIONE

- Durata dell'istruttoria

**40 giorni**, compatibilmente con i tempi legati alla raccolta ed al controllo della documentazione necessaria all'inoltro a SACE della richiesta di intervento, alla ricezione della relativa garanzia ed all'eventuale regolarizzazione formale della cessione del credito (anticipazione della fattura)

- Disponibilità dell'importo

**Contestualmente** alla stipula.

Nell'ipotesi di **cessione dei crediti** vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, l'erogazione viene effettuata con valuta il giorno di ricevimento dell'espressa accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, ovvero decorsi 55 giorni dalla notifica della cessione..

## ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

### Estinzione anticipata

La parte mutuataria ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte e non sarà dovuta alcuna commissione.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

30 giorni a far tempo dalla data di ricezione della richiesta scritta.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Via A. Guerrini 14, Ravenna**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

### Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

### Risoluzione e decadenza

La Banca potrà dichiarare risolto il contratto di mutuo qualora si verifichi una qualsiasi delle seguenti ipotesi (art. 1456 cod. civ. - clausola risolutiva espressa):

- convocazione di assemblea per deliberare la messa in liquidazione;
- fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda oppure di ramo d'azienda non previamente autorizzate per iscritto dalla Banca, che in ogni caso necessiterà del consenso di SACE per procedere al rilascio della predetta autorizzazione;
- richiesta di ammissione, da parte propria e/o di terzi, a procedure concorsuali, ivi comprese l'amministrazione controllata e quella straordinaria, o a procedure, anche di natura stragiudiziale, aventi effetti analoghi o che comunque comportino il soddisfacimento dei debiti e delle obbligazioni in genere con modalità diverse da quelle normali, ivi inclusa la cessione dei beni ai creditori;
- esistenza di eventi, ancorché comunicati ai sensi dell'art. 7.2, che secondo il ragionevole giudizio della Banca, ovvero di SACE, possano risultare pregiudizievoli per la situazione legale, patrimoniale, economica, finanziaria dell'impresa quali, in via esemplificativa e non esaustiva, emissione di decreti ingiuntivi, provvedimenti di sequestro conservativo sui beni sociali, ecc.;
- inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria nonché di garanzia, assunte nei confronti di qualsiasi soggetto;
- decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso per fatto imputabile all'impresa dichiarato da un qualsiasi finanziatore/i (ivi inclusa la Banca) rispetto a qualsiasi contratto di finanziamento stipulato dall'impresa con tale/i finanziatore/i;
- inadempimento di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 della Lettera di Manleva e Garanzia; e
- non veridicità e/o incompletezza, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'impresa a SACE ai sensi dell'articolo 1 della Lettera di Manleva e Garanzia;
- richiesta motivata di SACE, avanzata alla Banca, a fronte di inadempimenti al presente Contratto di Finanziamento, o ad altre obbligazioni finanziarie assunte nei confronti di altri finanziatori.

La Banca potrà inoltre dichiarare risolto il contratto di mutuo al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- mancato o ritardato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo di pagare, in tutto o in parte, quanto dovuto alla Banca, con le modalità e nei termini previsti dal contratto di mutuo (con l'unica eccezione che la mancanza o il ritardo dipendano da scioperi nel sistema bancario tali da impedire alla stessa di adempiere le proprie obbligazioni);
  - mancato o inesatto adempimento di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali;
  - non veridicità e/o incompletezza, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'impresa;
  - non veridicità delle dichiarazioni, dati o conti storici, presentati al fine di ottenere il mutuo o nel corso del medesimo;
- La decadenza dal beneficio del termine ovvero la risoluzione del contratto di mutuo verranno comunicate all'impresa per lettera raccomandata a.r. e avranno effetto:

- (i) nel caso di decadenza, al momento in cui l'impresa avrà ricevuto la relativa comunicazione, ovvero questa venga restituita al mittente per compiuta giacenza, ovvero
- (ii) nel caso di risoluzione, al quindicesimo giorno successivo al ricevimento da parte dell'impresa della comunicazione o dalla restituzione della stessa al mittente per compiuta giacenza senza che l'impresa abbia posto rimedio all'inadempimento.

Verificandosi la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo, l'impresa dovrà rimborsare tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del contratto stesso, ivi compresi gli eventuali interessi di mora maturati e maturandi ai sensi del precedente articolo 4, entro 2 (due) giorni lavorativi bancari.

In caso di risoluzione del contratto di mutuo per mancato pagamento, sull'importo complessivamente dovuto matureranno interessi di mora nella misura contrattualmente prevista.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Rimane ferma l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni del Codice Civile inerenti la decadenza dal beneficio del termine e la diminuzione della garanzia (articolo 1186 e articolo 2743 cod. civ.).

## LEGENDA

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo (art. 1273 cod. civ.).
<b>Ammortamento</b>	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
<b>Cessione del credito</b>	Con la cessione del credito, l'Impresa può trasferire un proprio credito alla Banca. La cessione del credito vantato dall'Impresa nei confronti della Pubblica Amministrazione per essere valida ed efficace deve: (i) essere formalizzata per scrittura privata autenticata; (ii) essere espressamente accettata dalla Pubblica Amministrazione. In alternativa, è valido anche il silenzio assenso della P.A. che si presume trascorsi 55 giorni dalla notifica della cessione stessa.
<b>Commissione per estinzione anticipata</b>	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali. L'entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo. La parte mutuataria non dovrà corrispondere la commissione in parola qualora il finanziamento stipulato o accollato a seguito di frazionamento sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione e ciò ai sensi dell'art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all'Accordo ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007.
<b>Elaborazione di conteggi</b>	Spese per l'elaborazione di conteggi richiesti dalla parte mutuataria a vario titolo (ad esempio, per il ricalcolo dell'importo della rata in caso di variazione del tasso o in caso di variazione della durata).
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse variabile.
<b>Parametro "Euribor"</b>	Saggio nominale annuo di interesse, arrotondato allo 0,005 superiore, risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate 3 mesi lettera, moltiplicato per il coefficiente 365/360 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferita al mese solare precedente quello di applicazione.
<b>Piano di ammortamento americano o "tipo bullet"</b>	Il rimborso del capitale e degli interessi è in un'unica soluzione alla scadenza del debito
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata</b>	Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo e/o degli interessi, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - intero capitale (soltanto sull'ultima rata); - quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite da soli interessi.
<b>S.A.C.E.</b>	SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, società per azione con Sede Legale in Piazza Poli 37/42 - 00187 Roma.
<b>Sollecito di pagamento rata</b>	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.

<b>Sospensione pagamento rate</b>	La Banca può, su richiesta della parte mutuataria, sospendere il pagamento delle rate del mutuo, per un periodo di tempo determinato, secondo le modalità e alle condizioni convenute tra Banca e parte mutuataria, oppure disciplinate da Accordi, cui la Banca <b>abbia</b> aderito, conclusi tra L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni dei Consumatori. Durante il periodo di sospensione, decorrono gli interessi contrattualmente pattuiti, che verranno rimborsati, in quote costanti, a far tempo dalla prima rata non sospesa e fino alla scadenza del finanziamento. In caso, invece, di sospensione consistente nella traslazione del capitale residuo, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione, sono corrisposti dalla parte mutuataria alle scadenze contrattualmente pattuite.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
<b>Tasso indicizzato</b>	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
<b>Tasso minimo</b>	Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento del parametro di indicizzazione applicato.